



## **GIUNTA COMUNALE**

### ***Deliberazione***

**N. 73**

**del 10/04/2024**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO DAVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 1° GRADO DI FIRENZE CONTRO RICORSO PRESENTATO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2018 N. 3285 DEL 02/10/2023**

L'anno 2024 il giorno dieci del mese di Aprile alle ore 15:10, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori :

(Omissis il verbale)

<b>Nome</b>	<b>Funzione</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
BARNINI BRENDA	Sindaca		X
BARSOTTINI FABIO	Vice Sindaco	X (collegato in video-conferenza)	
BELLUCCI ADOLFO	Assessore		X
BIUZZI FABRIZIO	Assessore		X
MARCONCINI MASSIMO	Assessore	X (collegato in video-conferenza)	
PONZO ANTONIO	Assessore	X (collegato in video-conferenza)	
TERRENI GIULIA	Assessora	X (collegata in video-conferenza)	
TORRINI VALENTINA	Assessora	X (collegata in video-conferenza)	

Il Vice Sindaco **Fabio Barsottini** assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.



## LA GIUNTA COMUNALE,

DATO ATTO che il Comune di Empoli, nell'ambito delle proprie funzioni di gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), e, nello specifico, delle attività di accertamento tese a contrastare l'evasione tributaria, ha emesso l'avviso di accertamento IMU 2018 n. 3285 del 02/10/2023, a carico della società [OMISSIS...], per complessivi Euro 33.479,58;

CONSIDERATO che il soggetto passivo ha proposto ricorso a questo Comune nei termini previsti dall'art. 21 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, con deposito delle proprie memorie difensive, assunte al prot. generale dell'Ente n. 88326 del 04/12/2023, e si è costituito in giudizio mediante deposito del ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Firenze in data 27/03/2024, ricorso assunto dalla CgT 1° grado di Firenze al RGR n. 426/2024;

VISTO il D. Lgs. 31/12/1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sul processo tributario, ed in particolare:

- l'art. 11, comma 3, il quale, disciplinando la capacità di stare in giudizio davanti alle Commissioni Tributarie, stabilisce che "l'Ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'Ufficio Tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio";
- l'art. 12, comma 1, il quale nel trattare l'assistenza tecnica, specifica che "le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione (...) devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato";
- l'art. 23 il quale, disciplinando la costituzione in giudizio della parte resistente, precisa che l'ente impositore si costituisce in giudizio "mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni";

VISTO l'art. 1, comma 692, della L. 27/12/2013, n. 147, che prevede, ai fini IMU, che "*Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso*";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 28/12/2022, con la quale la Dott.ssa Michela Bini, dirigente del Settore n. III "Servizi Finanziari e Risorse Umane", è stata nominata funzionario responsabile IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 692, della L. 27/12/2013, n. 147;

DATO ATTO che la procedura di reclamo-mediazione, instauratasi a seguito della presentazione del ricorso ex art. 17-bis del D. Lgs. 546/92, non ha avuto esito positivo;

RITENUTO che sussistano argomentazioni difensive da far valere in giudizio a salvaguardia del provvedimento impugnato e ravvisata quindi l'opportunità di costituirsi in giudizio, a fronte del ricorso sopra richiamato, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Firenze;

CONSIDERATO di non avvalersi, ai sensi del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 12, comma 1, dell'assistenza tecnica di soggetto esterno all'Amministrazione comunale, e, di conseguenza, incaricare dell'assistenza tecnica dell'Ente nell'ambito del presente ricorso la Dirigente del n. Settore n. III – Servizi Finanziari e Risorse Umane, Dott.ssa Michela Bini, in possesso delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento della funzione in esame;

VISTI:



- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore III – Servizi Finanziari e Risorse Umane, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore III – Servizi Finanziari e Risorse Umane, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

### DELIBERA

1. di procedere alla costituzione in giudizio, in qualità di parte resistente, del Comune di Empoli davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Firenze, a fronte del ricorso e per i motivi citati in premessa;
2. di incaricare la Dott.ssa Michela Bini, Dirigente del Settore n. III – Servizi Finanziari e Risorse Umane e funzionario responsabile IMU, di procedere all'attivazione della difesa per il ricorso in oggetto tramite adozione degli atti necessari alla suddetta costituzione in giudizio, mediante la redazione delle memorie difensive per la conferma della validità dell'avviso emesso a carico della controparte, compresa l'assistenza tecnica in giudizio;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
4. Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, **i pareri di regolarità tecnica e contabile**, di cui all'art. 49 comma 1 del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

### Quindi la Giunta Comunale

In ragione della necessità di provvedere tempestivamente alla costituzione in giudizio nel ricorso in oggetto,

con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge



COMUNE DI EMPOLI  
Città Metropolitana di Firenze

## DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni



**COMUNE DI EMPOLI**  
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Vice Sindaco**  
Fabio Barsottini

**Il Segretario Generale**  
Dott.ssa Rita Ciardelli

